



Determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

Atto del Governo 269

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|-------------------|--|
| Atto del Governo: | 269 |
| Titolo: | Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali |
| Norma di delega: | Articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 |

| | Senato | Camera |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Date: | | |
| presentazione | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| annuncio: | 05/08/2021 | 05/08/2021 |
| assegnazione: | 05/08/2021 | 05/08/2021 |
| termine per l'espressione del parere: | 14/09/2021 | 14/09/2021 |
| Commissione competente: | 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) | IX Trasporti |
| Rilievi di altre Commissioni: | 10 ^a (Industria, commercio, turismo), 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) | XIV Politiche dell'Unione europea |

Premessa

In attuazione della direttiva 2019/770/UE e dell'articolo 1, comma 1 (con l'allegato A, n. 11) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), il Governo ha trasmesso alle Camere il relativo schema di decreto legislativo.

Il testo è volto ad introdurre nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) un nuovo Capo I-bis nella parte IV, Titolo III, inerente ai contratti che hanno per oggetto contenuti digitali e servizi digitali. Il testo contiene norme inerenti ai rapporti tra professionisti e consumatori, con particolare riferimento all'esattezza della prestazione contrattuale.

Contenuto

Contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali: ambito di applicazione, definizioni, esclusioni, conformità al contratto

L'**art. 135-octies** conformemente alla direttiva 2019/770/UE, dando anche elementi sullo scopo del nuovo Capo, che viene introdotto nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), indica l'**ambito di applicazione e contiene le definizioni**.

Il **comma 1** afferma che il nuovo Capo I-bis è volto a disciplinare **taluni aspetti** dei contratti di fornitura di contenuto digitale conclusi tra consumatore e professionista, come per esempio la conformità del contenuto o del servizio digitale al contratto, i rimedi per il caso di adempimento inesatto e come essi si attivano e la modifica del contenuto o del servizio digitale. In definitiva, fedelmente a tutto l'impianto e al contenuto del Codice del consumo si tratta di disposizioni inerenti alle **obbligazioni** assunte nel diritto privato.

Il **comma 2** contiene le **definizioni**, stabilendo che per il Capo I-bis si intende per:

- contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
- servizio digitale:
 - un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in

formato digitale; oppure

- 2. un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati

c. beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

d. integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in dette componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente direttiva;

e. professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva. Si noti che **questa definizione è più circostanziata di quella contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. c)**, del Codice del consumo, il cui alinea – come noto – fa salve le definizioni eventualmente diverse contenute nello stesso Codice;

f. consumatore: qui – viceversa – lo schema di decreto legislativo **rinvia** alla definizione già offerta dall'art. 3, comma 1, **lett. a)**, del Codice qui novellato, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Si ricordi anche che l'art. 5, comma 1, del Codice secondo cui, fatto salvo quanto disposto dall'[articolo 3](#), comma 1, lettera a), ai fini della parte II, titolo II, si intende per consumatore o utente anche la **persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali**;

g. prezzo: la somma di denaro o la rappresentazione di valore digitale dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale;

h. dati personali: quelli definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento 2016/679/UE;

i. ambiente digitale: l'*hardware*, il *software* e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo;

l. compatibilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;

m. funzionalità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

n. interoperabilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con *hardware* o *software* diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;

o. supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o all'operatore economico di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate.

Il **comma 3** riprende il contenuto dell'art. 3 della direttiva e stabilisce che queste disposizioni si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si impegna a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si impegna a corrispondere un **prezzo** (si precisa - dunque - che l'ambito in cui queste regole si calano è quello dei contratti a prestazioni corrispettive). Merita specificare sin d'ora che il **comma 5** puntualizza che queste norme si applicano anche se il contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le **specifiche indicazioni del consumatore**.

A sua volta, il **comma 4** precisa ulteriormente che il Capo *I-bis* si applica altresì nel caso in cui il professionista fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore **fornisce o si impegna a fornire dati personali** al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto l'operatore economico e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti. In sintesi, il Capo *I-bis* si applica anche quando il **corrispettivo** è la **cessione dei dati** dal consumatore al professionista.

Il **comma 6**, infine, fatte salve le esclusioni degli artt. 135-*decies* e 135-*septiesdecies*, stabilisce che il Capo *I-bis* si applica anche ai **supporti materiali** che fungono esclusivamente da vettori di contenuto digitale

L'art. 135-*novies* prevede i **casi di esclusione**, individuando una serie di **ipotesi in cui non si applicano le disposizioni contenute nel nuovo Capo I-bis**.

Il **comma 1** dispone innanzitutto, recependo i commi da 4 a 9 dell'articolo 3 della direttiva, che il Capo I-*bis* non si applichi ai **contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi con beni con elementi digitali** (che sono definiti al comma 2, lett. c) dell'art. 135-*octies* ed ai quali si applicano le norme della direttiva (UE) 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni) e **che vengono forniti con il bene**, ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo; qualora sia dubbio se la fornitura del contenuto digitale incorporato o interconnesso o servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita del bene.

Il **comma 2**, recependo l'articolo 3, comma 5 della direttiva, elenca le **tipologie di contratti esclusi dal campo di applicazione**; si tratta dei contratti relativi a:

- a. **la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra o meno a forme, o mezzi digitali** per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore (es: contratti di fornitura di servizi professionali quali servizi di traduzione, di architettura, legali o altri servizi di consulenza professionale);
- b. **servizi di comunicazioni elettroniche** (ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del codice delle comunicazioni elettroniche) **ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero**, quali i **servizi di posta elettronica e di messaggistica online basati sul web** (come previsto anche dall'articolo 2, punto 7, della direttiva 2018/1972), a cui pertanto si applicano le disposizioni del nuovo Capo I-*bis*;
- c. **servizi di assistenza sanitaria**, per i **servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti**, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
- d. **servizi di gioco d'azzardo**, vale a dire servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi quelli con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò, il *poker* e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia che facilita le comunicazioni è su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi;
- e. **servizi finanziari**, vale a dire i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistici individuali, di investimento o di pagamento, i quali sono disciplinati dalla direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
- f. **software offerto dal professionista** sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati personali forniti dal consumatore stesso sono trattati esclusivamente dal professionista al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità del software specifico;
- g. **la fornitura di contenuto digitale** se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale **quale parte di uno spettacolo o di un evento**, come le **proiezioni cinematografiche digitali**;
- h. **contenuto digitale fornito da enti pubblici**, a norma della direttiva 2019/1024 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Il successivo **comma 3**, recependo l'articolo 3, comma 6, della direttiva, disciplina l'ipotesi dei c.d. **contratti a pacchetto**, cioè i casi in cui un **singolo contratto tra professionista e consumatore** comprende in un **unico pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi**: in questa ipotesi si prevede l'**applicazione delle disposizioni del Capo I-*bis* unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale**.

Si dispone inoltre che l'articolo 135-*vicies semel*, relativo alla **modifica del contenuto o del servizio digitale, non si applichi se un pacchetto** di servizi o di servizi e apparecchiature disciplinato dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche **include uno dei seguenti elementi**:

- a) un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;
- b) o un servizio di comunicazioni interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

Il **comma 4** dispone che qualora il consumatore abbia il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 3 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, questi abbia il **diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto**.

I **commi 5, 6 e 7** disciplinano i **casi di conflitto** tra disposizioni del Capo I-*bis* e **altri atti dell'Unione e**

norme nazionali, nonché il rapporto con **le norme sulla protezione dei dati personali e sul diritto d'autore**.

In caso di conflitto tra le disposizioni del capo *I-bis* e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplini uno specifico settore o oggetto, il **comma 5**, recependo l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva, prevede che la disposizione di tale **altro atto dell'Unione e le disposizioni nazionali di recepimento prevalgono** su quelle del presente capo; in proposito Il considerando 36 della direttiva richiama al riguardo a titolo esemplificativo i settori relativi alle telecomunicazioni, al commercio elettronico e alla protezione dei consumatori.

Il **comma 6**, recependo l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva, prevede che le **disposizioni nazionali e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali**, in particolare quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, nonché dai decreti legislativi nazionali n. 101/2018 e n. 196/2003, **si applichino a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti in cui il professionista fornisce un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore** (di cui all'articolo 135-*octies*, comma 3). In caso di **conflitto prevalgono le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali**: nei considerando della direttiva si evidenzia infatti che il diritto alla cancellazione e il diritto del consumatore di revocare il consenso al trattamento dei dati personali dovrebbero applicarsi pienamente anche in relazione ai contratti disciplinati dalla direttiva.

Il **comma 7** dispone infine che le disposizioni del Capo *I-bis* **non pregiudichino il diritto dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi**.

L'art. 135-*decies* descrive la prestazione eseguendo la quale il contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali s'intende adempiuto, dando attuazione agli artt. 5 e seguenti della direttiva 2019/779/UE.

Al **comma 1** è stabilito che il professionista fornisce il contenuto o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto.

Il **comma 2** è ricalcato sull'art. 5, comma 2, della direttiva e statuisce che il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando:

- a. il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è **reso disponibile** o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all'uopo;
- b. il servizio digitale è **reso accessibile** al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore.

Al **comma 3** – circa la conformità del contenuto o del servizio digitale al contratto – stabilisce che il professionista deve fornire al consumatore contenuti o servizi digitali che soddisfano i requisiti di cui ai commi successivi 4 e 5 nonché degli artt. 135-*duodecies* e 135-*undecies*, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 135-*terdecies*.

Ai fini della conformità, i **commi 4 e 5** distinguono i requisiti **soggettivi** da quelli **oggettivi**. Tali due insiemi non sono di per sé del tutto diversi ma hanno come discriminare le determinazioni esplicitate dalle parti nel contratto.

Il **comma 4** indica i requisiti **soggettivi**, i quali in definitiva sono quelli che attengono alla corrispondenza della prestazione eseguita **a quanto voluto dallo specifico consumatore per come fissato nel singolo contratto** e cioè se il contenuto o il servizio:

- a. **corrisponde alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto** e presenta la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;
- b. è idoneo a ogni uso **particolare voluto dal consumatore** e che è stato da questi portato a conoscenza dell'operatore economico al più tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;
- c. è fornito di tutti gli accessori, le istruzioni, anche in materia di installazione, e l'assistenza ai clienti previsti dal contratto;
- d. è aggiornato, come previsto dal contratto.

Il **comma 5**, a sua volta, detta i requisiti **oggettivi**, quelli che – in sostanza - attengono ai caratteri usuali che i contenuti e i servizi digitali hanno nella generalità dei casi, nel contesto merceologico di riferimento. Il comma 5 infatti stabilisce che, oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il **bene deve essere**:

- a. **adeguato** agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale e delle

- norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria specifici del settore applicabili;
- b. della **quantità** e della **qualità** e con le **caratteristiche** di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell'operatore economico o di altri soggetti nell'ambito di passaggi precedenti nella catena delle operazioni, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri che:
- i. non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;
 - ii. al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure
 - iii. la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;
- c. ove pertinente, fornito **assieme** agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e
- d. **conforme** all'eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dall'operatore economico prima della conclusione del contratto.

Responsabilità del professionista, diritto di regresso e dei terzi, onere della prova

L'**articolo 135-undecies** regola gli **obblighi del professionista**, dando attuazione all'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, della direttiva.

Il **comma 1**, in particolare, richiede al professionista di tenere informato il consumatore sugli **aggiornamenti disponibili**, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli, per un periodo di tempo previsto nel contratto oppure ragionevole date la tipologia e la finalità del contenuto o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto.

Il **comma 2**-riguarda la disciplina degli "aggiornamenti dei contenuti digitali". Il professionista viene esonerato da responsabilità se il consumatore non installa gli aggiornamenti ricevuti entro un congruo termine, nonostante le informazioni fornite dal medesimo circa la disponibilità dell'aggiornamento, ovvero se il consumatore commette errori nella installazione che non siano causati da carenze delle istruzioni fornite dal professionista.

Il **comma 3** si occupa dei contratti di durata (ad esempio, i servizi di *cloud*), prevedendo che ove il contenuto o il servizio digitale debba essere fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l'obbligo di assicurare la conformità del contenuto o il servizio digitale si estende all'intera durata di tale periodo. In sostanza, il servizio deve restare conforme per tutta la durata del contratto.

Il **comma 4** esonera da responsabilità il professionista se al momento della conclusione del contratto il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto o servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti dalla legge e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento.

Il **comma 5** chiarisce che - fatto salvo diverso patto fra le parti - va fornita la versione più aggiornata del contenuto digitale come esistente al momento di conclusione del contratto.

L'**articolo 135-duodecies** recepisce l'articolo 9 della direttiva trattando il caso della **errata integrazione** del contenuto o del servizio digitale. Per un corretto funzionamento, il contenuto o il servizio digitale devono infatti potersi integrare nell'ambiente di *software* e *hardware* del consumatore. Si ha un difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale, nel caso in cui l'integrazione è stata effettuata dal professionista o sotto il suo controllo, o dal consumatore sulla base di carenti istruzioni.

L'**articolo 135-terdecies** dà attuazione all'articolo 10 della direttiva ed estende i rimedi previsti per i difetti di conformità (alternativamente, ripristino della conformità, congrua riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) ai casi in cui l'uso del contenuto o del servizio digitale è limitato o impedito dalla violazione di **eventuali diritti dei terzi**, ivi **compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale**. Si ha tale vizio sia se il consumatore non può accedere affatto al contenuto o al servizio digitale sia se non può accedervi legalmente.

L'**articolo 135-quaterdecies** recepisce l'articolo 11 della direttiva e disciplina la **responsabilità del professionista** in caso di **omessa fornitura**. Il momento rilevante per la valutazione dell'eventuale mancata fornitura è quello immediatamente successivo alla conclusione del contratto, che deve essere eseguito senza ritardo ingiustificato (articolo 135-decies). La stessa responsabilità si verifica anche alle forniture istantanee (per esempio, il consumatore scarica un libro elettronico e lo archivia sul suo dispositivo

personale) e a quelle composte da serie di singoli atti di fornitura (per esempio quando i consumatori ricevono un *link* per scaricare un nuovo libro elettronico ogni settimana). Il professionista è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano **entro due anni** a decorrere dal momento della fornitura, analogamente a quanto previsto dall'132 del **decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)** e in linea con quanto previsto dalla maggior parte degli Stati membri dell'UE (come riporta la relazione illustrativa).

Il **comma 4**, conformemente all'art. 132, comma 4, del codice del consumo, prevede la prescrizione del diritto di azione nel termine di **ventisei mesi** dalla fornitura.

Nel caso di fornitura continuativa per un periodo di tempo, il **comma 5** prevede una responsabilità del professionista se il difetto si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.

Il **comma 6** prevede che l'azione diretta a far valere i difetti emersi nel corso della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dall'ultimo atto di fornitura.

L'articolo 135-quindecies regola il **diritto di regresso**, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva, che consente al professionista – ove il difetto derivi da un atto o da un'omissione di una persona nell'ambito di passaggi precedenti della catena di operazioni commerciali - di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili.

Il **comma 1** dell'articolo in esame disciplina il diritto di regresso del professionista, prevedendo una azione nei confronti del responsabile del difetto che faccia parte della catena distributiva.

La direttiva attribuisce al legislatore nazionale il compito di individuare la persona nei cui confronti il professionista finale ha diritto di agire. Il **comma 2** a tal proposito dispone che il professionista che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Si osserva che la prestazione di cui al comma 2 non dovrebbe coincidere con la fornitura, perché altrimenti il termine per l'azione di regresso sarebbe più breve di quella concessa al consumatore per i vizi del prodotto o del servizio digitale, che sono pari a 2 anni ai sensi dell'articolo precedente. Sembra che per prestazione debba pertanto intendersi l'adempimento del rimedio esperito dal consumatore.

L'articolo 135-sexiesdecies, in recepimento dell'articolo 12 della direttiva, interviene in tema di **onere della prova**. La direttiva sottolinea che l'elevato grado di complessità dei contenuti e dei servizi digitali rendono il professionista parte più forte nel rapporto contrattuale rispetto al consumatore. Il professionista ha anche una migliore conoscenza e accesso alle informazioni tecniche e all'assistenza tecnica di alto livello. Pertanto, la direttiva richiede che in caso di controversia, pur spettando al consumatore fornire prove della non conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, dovrebbe spettare al professionista dimostrare che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme in tale momento al momento della fornitura o nel corso della fornitura.

Pertanto, riproducendo il testo del citato articolo 12, l'articolo in commento prevede che **l'onere della prova** riguardo al fatto se il contenuto o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell'articolo 135-*decies* **è a carico del professionista**. Stesso principio vale anche nei casi di fornitura singola o di una serie di singole forniture, ovvero di fornitura continuativa. Il professionista può dimostrare che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto o del servizio digitale di cui il consumatore fosse stato informato. A sua volta, il consumatore deve collaborare con il professionista per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale risieda nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora, l'onere della prova riguardo all'esistenza del difetto di conformità torna a carico del consumatore.

Difetti di conformità, risoluzione, rimborso, modifiche del contenuto, carattere imperativo, tutela

L'articolo 135-septiesdecies disciplina i **rimedi in caso di mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del professionista**.

In particolare qualora vi sia una omissione di fornitura il consumatore può invitare il professionista a fornire il contenuto digitale o il servizio digitale e qualora tale omissione persista il consumatore ha diritto di risolvere il contratto.

La risoluzione può invece avvenire immediatamente qualora risulti chiaramente dalle circostanze che il professionista non fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale o, ovviamente, nel caso di dichiarato rifiuto del professionista a rendere il contenuto digitale o il servizio relativo.

L'articolo 135-octiesdecies individua i **rimedi per il consumatore per difetti di conformità del**

contenuto digitale o del servizio digitale.

A tale proposito l'articolo in questione specifica che il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene o a ricevere una congrua riduzione del prezzo o, in alternativa, alla risoluzione del contratto nei casi disciplinati dall'articolo stesso.

Il professionista è obbligato a rendere il contenuto digitale o il servizio digitale conforme entro un termine congruo a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore in merito al riscontro del difetto di conformità del bene.

Tutto questo deve avvenire senza che sul consumatore gravino delle spese o ulteriori inconvenienti anche in considerazione dell'uso che il consumatore intendeva fare del contenuto digitale o del servizio digitale acquistato.

Il consumatore, qualora sia stato fornito il servizio in cambio del pagamento di un prezzo, ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo stesso in ragione della mancata fruizione del servizio.

Per quanto attiene alla **risoluzione il contratto** tale possibilità è fornita al consumatore in tutti i casi in cui il professionista non ha ripristinato la conformità del bene o nei casi in cui il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare la risoluzione stessa del contratto. La risoluzione del contratto potrà inoltre essere invocata dal consumatore qualora il professionista abbia dichiarato che non intende procedere al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale o qualora questo si evinca chiaramente dalle circostanze.

L'articolo 135-noviesdecies disciplina la **risoluzione del contratto.**

L'articolo in questione precisa che **il consumatore può esercitare il diritto di risoluzione del contratto mediante una dichiarazione in cui manifesta la volontà risolutiva.**

Nel caso di risoluzione del contratto il professionista deve rimborsare al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione il contratto al netto del periodo di tempo prima della risoluzione del contratto in cui il consumatore ha potuto fruire del contenuto digitale o del servizio digitale acquistato.

Nei casi in cui il contenuto digitale è stato fornito su un **supporto materiale**, il consumatore professionista, su richiesta e a spese di quest'ultimo, deve restituire il relativo supporto materiale.

Da ultimo, l'articolo in questione precisa che il consumatore non è tenuto a pagare per l'utilizzo del contenuto digitale del servizio digitale nel periodo che precede la risoluzione del contratto qualora tale contenuto o il servizio non siano risultati conformi.

L'articolo 135-vicies disciplina le questioni relative al rimborso del consumatore.

L'articolo in esame specifica che i rimborsi dovuti dal professionista sono effettuati senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui professionista è stato informato della decisione del consumatore di esercitare il proprio diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Per quanto attiene il rimborso la norma specifica chiaramente che il professionista non può imporre al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso stesso.

L'articolo 135-vicies semel disciplina le modifiche del contratto.

L'articolo stabilisce che, qualora il contratto preveda che il contenuto digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, il professionista possa modificare il contenuto digitale o il servizio digitale qualora il contratto consenta tale modifica fornendo una motivazione valida e qualora il consumatore sia stato informato in modo chiaro e comprensibile della relativa modifica. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora la modifica in questione incida negativamente sull'utilizzo del contenuto digitale del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore.

L'articolo 135-vicies bis contiene ulteriori misure di tutela del consumatore.

In particolare l'articolo in questione prevede che qualsiasi patto anteriore alla comunicazione al professionista del difetto di conformità o dell'informazione del consumatore da parte professionista circa la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti dal provvedimento in esame sono da considerarsi nulle.

Tale nullità può essere fatta valere solamente dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Analogamente l'articolo in questione classifica come nulla ogni eventuale clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea, abbia di fatto l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalla direttiva recepita con lo schema di decreto legislativo in questione

L'articolo 135-vicies bis contiene una clausola di salvaguardia di altre disposizioni di tutela del consumatore.

In particolare l'articolo in questione stabilisce che per quanto non previsto dallo schema di decreto in esame, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione dell'atto e il diritto al risarcimento del danno.

L'articolo 2, infine, prevede che le disposizioni dello schema di decreto acquistino efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applichino alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data.

L'articolo 3, invece, contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell'Analisi Tecnico Normativa, dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione, nonché di una tabella di concordanza tra il testo della direttiva 2019/770 e lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva.

Conformità con la norma di delega

La delega è contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53, Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare all'art. 1, comma 1 e nell'allegato A, numero 11.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'intervento è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost) ed ai rapporti dello Stato con l'Unione europea (art. 117, secondo comma, lett. a) Cost.), riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

Senato: Dossier n. 435

Camera: Atti del Governo n. 269

8 settembre 2021

| | | | |
|--------|--|--------------------------------------|--|
| Senato | Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti | Studi1@senato.it - 066706-2451 |  SR_Studi |
| Camera | Servizio Studi Dipartimento Trasporti | st_trasporti@camera.it - 066760-2614 |  CD_trasporti |
| | Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive | st_attprod@camera.it - 066760-9574 |  CD_attProd |

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

TR0249